



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART.45 D.LEG.VO 36 DEL 31/03/2023**

**Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 16/01/2024
Modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri della Giunta
Comunale n. 90 del 07/05/2026**

INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 3 - Destinatari
- Art. 4 - Gruppo di lavoro
- Art. 5 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 10 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 12 - Principi in materia di valutazione
- Art. 13 Attività del personale dirigenziale
- Art. 14 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 15 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 16 - Informazione e confronto

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

Principi generali

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77 - di seguito "Codice", e si applica nel caso di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata a stimolare l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione, nel rispetto del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice e a ridurre il ricorso a professionisti esterni. In base all'art. 45 comma 1 ultimo periodo del Codice, nel caso di abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 si farà direttamente riferimento al nuovo allegato.

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche elencate nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il Direttore dell'Esecuzione.

2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi.

Le risorse degli incentivi determinate nella misura massima del 2% dell'importo posto a base della procedura di affidamento non possono essere oggetto di modifiche a fronte di revisione dei prezzi o rinegoziazione.

3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) al personale proprio dell'Ente che svolge le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

4. Si ritiene possibile riconoscere il compenso incentivante al personale dell'Ente anche nel caso di affidamento diretto del contratto d'appalto, restando inteso che ai sensi dell'art. 45, c. 2, D.lgs. 36/2023, primo periodo, l'incentivo è strettamente correlato alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti e certificabili, come specificate nell'allegato I.10.

5. Si evidenzia, inoltre, che:

- per le concessioni, è prevista l'applicazione degli incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 d.lgs. 36/2023, calcolando l'incentivo sul valore della concessione (presente e stimato al momento dell'invio del bando di gara o, laddove siano previste altre procedure di affidamento, al momento in cui l'ente avvia la procedura di aggiudicazione) e quindi sul fatturato stimato del concessionario per tutta la durata del contratto al netto dell'IVA;
- per gli accordi-quadro, il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche si basa sull'importo di ogni singolo contratto applicativo, senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'accordo ma solo l'importo dei lavori, servizi e forniture effettivamente ordinati; pertanto, i relativi incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo;
- per i partenariati pubblico-privato, è prevista l'applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e

forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, come prescritto dal comma 1 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

6. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

7. In caso di appalto misto, è necessario individuare la componente prevalente (lavori/servizi/forniture) e successivamente individuare la soglia/scaglione applicabile.

8. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale titolare di un rapporto di lavoro dipendente con l'Amministrazione (o comunque funzionalmente assegnato alla stessa), che svolga le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, il quale stabilisce un elenco tassativo delle attività tecniche per cui è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche.

2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i dipendenti che svolgono le seguenti attività tecniche e ne assumono direttamente e concretamente la responsabilità:

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi B.I.M. (ove necessario).

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituirà.

4. L'interpretazione estensiva delle voci di cui all'elenco sopra indicato è perseguibile se supportata da un orientamento giurisprudenziale prevalente o a pareri delle autorità competenti.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento - protocollato e formalizzato di norma prima di procedere all'avvio delle attività del gruppo - del dirigente

competente, su proposta del RUP, il “gruppo di lavoro” tecnico amministrativo destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Gli incarichi andranno affidati nel rispetto della disciplina, a dipendenti in possesso dei necessari requisiti e abilitazioni professionali.

a) Nel caso di lavori, il provvedimento deve contenere:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica e validazione dei progetti, di predisposizione delle procedure di gara, di controllo dell’esecuzione dei contratti, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate, compresa quella del responsabile unico del progetto;
- i tempi di ultimazione delle attività di esecuzione dei lavori e di collaudo;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture, il provvedimento deve contenere:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione delle procedure di gara, di controllo dell’esecuzione dei contratti, di direzione dell’esecuzione;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate, compresa quella del responsabile del progetto;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

2. Possono essere destinatari dell’incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura, mediante apposita modulistica.

4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. (ad es. per trasferimento, cessazione del dipendente e necessaria conseguente sostituzione in fase di realizzazione del lavoro – servizio - fornitura) Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell’incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto (B.I.M.) previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma, incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice, a termini dell'art. 56;
 - c) i lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta;
 - d) le attività svolte dalle società partecipate mediante formula *in house providing*;
 - e) i lavori di somma urgenza di cui agli artt. 140 e 140-bis del D.Lgs. 36/2023;
 - f) lavori di importo < € 40.000,00,00 (salvo specificazione dell'art. 8);
 - g) servizi e forniture di importo non rientranti nell'elenco di cui all'art. 32 co. 2 dell'allegato II.14 al Codice e di importo < € 500.000,00 (salvo specificazione dell'art. 10);
 - h) servizi e forniture per cui non sia nominato un Direttore dell'Esecuzione;
 - i) opzioni/varianti/modifiche contrattuali.
2. In relazione all'ipotesi di cui alla lett. b) nel caso si preveda l'autovincolo alle disposizioni del Codice degli Appalti o in relazione alle ipotesi di cui alle lett. e) e i) nel caso in cui effettivamente si svolgano le attività dell'elenco di cui all'allegato I.10 al Codice, è competenza del Dirigente prevederne l'incentivazione, compatibilmente con il quadro tecnico economico, le risorse disponibili a bilancio e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia.

Art. 7 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, non svolte o prive dell'attestazione del dirigente di cui all'art. 45 comma 4 ultimo periodo del D.Lgs. 36/2023;
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, su indicazione della Direzione Operativa, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è calcolata, come da tabella riportata di seguito, in ragione dello scaglione corrispondente all'importo a base dell'affidamento.

2. I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere di importo superiore a € 40.000,00 ed € 150.000,00 nel caso di contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 174, comma 3, del D.lgs. 36/2023. Nel caso di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, i compensi vengono riconosciuti a condizione che sia stato redatto il progetto, comprensivo almeno di computo metrico-estimativo, relazione tecnica e (se dovuto) il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali o altro piano di sicurezza dei lavoratori.

APPALTI DI LAVORI		
Valore a base dell'affidamento		% incentivo
Da	A	
Da 0,00 a 40.000,00 <u>solo se si dispone di documentazione minima di progetto)</u>		2%
0,00	40.000,00	500.000,00
500.001,00		1.000.000,00
1.000.001,00		2.000.000,00
2.000.001,00		5.000.000,00
Oltre 5.000.000,00		1,20%

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AVENTE A OGGETTO LAVORI		
Valore dell'affidamento		% incentivo
Da	A	
150.000,00		20.000.000,00
Oltre 20.000.000,00		0,80%

Art. 9 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Fase	Tot. fase	Attività tecnica CON B.I.M.	%
Programmazione	5%	Programmazione della spesa per investimento	5
Progettazione	15%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
		Redazione del progetto esecutivo	5
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
		Verifica del progetto ai fini della sua validazione	3
		Coordinamento dei flussi informativi (BIM)	1
Affidamento	10%	Predisposizione dei documenti di gara	10
Esecuzione	30%	Direzione dei lavori	14

		Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	9
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
		Collaudo tecnico-amministrativo, Certificato di regolare esecuzione, Collaudo statico	2
		Coordinamento dei flussi informativi (BIM)	3
Responsabilità progetto	40%	Responsabile Unico del Progetto	25
		Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
	100%	Totale	100

Fase	Tot. fase	Attività tecnica SENZA B.I.M.	%
Programmazione	5%	Programmazione della spesa per investimento	5
Progettazione	15%	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	2
		Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	2
		Redazione del progetto esecutivo	5
		Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
		Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Affidamento	10%	Predisposizione dei documenti di gara	10
Esecuzione	30%	Direzione dei lavori	15
		Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	10
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
		Collaudo tecnico-amministrativo, Certificato di regolare esecuzione, Collaudo statico	3
Responsabilità progetto	40%	Responsabile Unico del Progetto	25
		Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
	100%	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate all'interno della fase.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 10 Graduazione della misura incentivante

1. Sono oggetto di incentivazione le attività professionali svolte dal personale dipendente nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni¹, per cui l'articolo 114, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 impone la nomina del Direttore dell'Esecuzione (DEC). In tal senso, le attività svolte dal personale nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture di cui al comma 1 dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023, sono incentivate solo nel caso in cui:

- si tratti di servizi/forniture rientranti espressamente nell'elenco di attività particolarmente complesse stabilito dal Codice, a prescindere dall'importo posto a base di gara;

- si tratti di servizi/forniture con valore a base di gara superiore a € 500.000,00;

Per i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 174, comma 3, del D.lgs. 36/2023 è prevista la soglia minima di € 140.000,00 per l'incentivazione.

In caso di appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 500.000,00 e non ricadenti con evidenza nell'elenco di cui all'art. 32 co. 2 dell'allegato II.14 al Codice ma 'particolarmente complessi', i compensi vengono riconosciuti valutando una "relazione di complessità" fondata sui parametri forniti dall'art. 32, co. 2 dell'Allegato II.14:

- profilo tecnologico;

- pluralità di competenze;

- componenti o processi produttivi innovativi;

- elevate prestazioni funzionali;

- organizzazione della stazione appaltante.

All'interno della relazione, inoltre, dovrà emergere l'assimilazione a livello di complessità e tipologia di servizio/fornitura a una delle voci di cui all'elenco ex art. 32, co. 2 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

2. Costituisce condizione essenziale per l'incentivazione delle figure professionali che operano nell'ambito dei contratti di servizi e forniture la nomina effettiva del Direttore dell'Esecuzione. Tale figura deve essere formalmente designata in un soggetto diverso dal responsabile unico del progetto (RUP) tramite apposito atto di nomina, mediante il quale vengono altresì definiti i relativi compiti e funzioni.

APPALTI DI SERVIZI	
Valore a base dell'affidamento	% incentivo

¹ L'art. 32 co. 2 dell'allegato II.14 al Codice, indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza 'per qualità':

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi

Gli affidamenti di servizi e forniture che non rientrano nell'elenco sono considerati di particolare importanza qualora l'importo posto a base dell'affidamento sia superiore a € 500.000,00.

Da	A	
Da 0,00 a 500.000,00 (in caso di servizi esclusi dall'elenco dell'All. II.14) <u>solo se si dispone di cd. relazione di complessità</u>		1,80%
500.000,00	1.000.000,00	1,80%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,60%
2.000.001,00	5.000.000,00	1,40%
Oltre 5.000.000,00		1,20%

APPALTI DI FORNITURE		
Valore a base dell'affidamento		% incentivo
Da	A	
Da 0,00 a 500.000,00 (in caso di forniture escluse dall'elenco dell'All. II.14) <u>solo se si dispone di cd. relazione di complessità</u>		1,40%
500.000,00	1.000.000,00	1,40%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,00%
2.000.001,00	5.000.000,00	0,70%
Oltre 5.000.000,00		0,50%

PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AVENTE A OGGETTO SERVIZI		
Valore dell'affidamento		% incentivo
Da	A	
140.000,00	20.000.000,00	1,00%
Oltre 20.000.000,00		0,80%

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Fase	Tot. fase	Attività tecnica	%
Programmazione	5%	Programmazione della spesa	5
Progettazione	15%	Predisposizione dei documenti inerenti il servizio /fornitura	15
Affidamento	10%	Predisposizione dei documenti di gara	10
Esecuzione	30%	Direzione dell'esecuzione	15
		Collaborazione all'attività di direzione dell'esecuzione	7
		Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	3
		Verifica della conformità/Certificato di regolare esecuzione	5
Responsabilità progetto	40%	Responsabile Unico del Progetto	20
		Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
	100%	Totale	100

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate all'interno della fase.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 12 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il dirigente tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente al servizio Personale - Paghe, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13 Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, come modificato dal D.lgs. 209/2024 cd. Correttivo e dal D.L. 73/2025 (D.L. Infrastrutture), è incluso nella ripartizione dell'incentivo anche il personale con qualifica dirigenziale, poiché considerato 'personale proprio' dell'Ente. Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all'Allegato I.10 al Codice, da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico del personale dirigenziale e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.
2. Si stabilisce fin da ora che, qualora il Dirigente non sia RUP, non potrà essere destinatario di più del 2% del fondo incentivi destinato ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro nell'attività di collaborazione all'attività del RUP, salvo che rivesta un ruolo specifico ai sensi dell'All. 1.10 del Codice (es. progettista, direttore lavori, etc.) e non di mera collaborazione con il RUP/direttore dell'esecuzione.
3. In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali, ai sensi dell'art. 45, co. 4 del D.lgs. 36/2023 si applica l'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Art. 14 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure relative alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione si verificino ritardi o aumenti di costo imputabili al personale incaricato, l'incentivo sarà

ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata, sia per appalti di lavori, che per appalti di servizi e forniture. Le somme di incentivo non corrisposte a causa dell'incremento dei tempi di esecuzione o dei costi di realizzazione confluiscono nel fondo di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi previsti per ciascuna delle fasi riportate nella tabella di cui agli art. 11 per i lavori e 13 per servizi e forniture	Entro il 20%	10,00%
	Dal 21% al 40%	30,00%
	Oltre il 40%	50,00%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20,00%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40,00%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60,00%

Art. 15 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

In ciascuna scheda di liquidazione il Responsabile unico del Progetto attesta specificamente:

- a) l'effettiva attività professionale svolta dal personale;
- b) l'eventuale percentuale di abbattimento dell'incentivo destinato al personale, in relazione a prestazioni svolte da professionisti esterni;
- c) il rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti nei progetti approvati oppure, ove siano rilevati ritardi o aumento dei costi, la quantificazione delle somme da decurtare;
- d) l'annualità o le annualità a cui l'incentivo si riferisce ed è maturato

Nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il Segretario Generale, sentito il titolare di Elevata Qualificazione del Settore competente, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte e a provvedere alla successiva liquidazione.

2. La determinazione di liquidazione è assunta di norma nell'anno in cui è maturato l'incentivo, previa verifica di eventuali ritardi nei tempi o aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività:

- per la fase di programmazione, progettazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto;
- per la fase di esecuzione e collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità o di regolare esecuzione (se trattasi di servizi o di forniture)
- per il ruolo di responsabile unico del progetto: il 50% della quota all'aggiudicazione dell'appalto, il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture), contestualmente all'approvazione degli atti che attestano la chiusura dell'intervento (approvazione atti di contabilità finale, CRE, collaudo, verifica della conformità).

3. Ai fini della liquidazione² il dirigente predispose una scheda contenente i nominativi dei partecipanti al G.d.l. con indicazione:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare (al netto di eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 16).

4. Il Servizio Risorse Umane provvederà, entro il primo semestre di ogni anno, all'inserimento degli emolumenti, in un'unica soluzione, prendendo a riferimento gli importi previsti dalle determinazioni di liquidazione dell'anno precedente, anche al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 5 comma 1 del presente Regolamento.

Art. 17 Informazione e confronto

1. Il Servizio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

² Verranno messi a disposizione nella Intranet del Comune di Cervia alcuni modelli di atti relativi alla costituzione del gruppo di lavoro e alla maturazione/liquidazione degli incentivi, utilizzabili da tutti gli Uffici.